

Allegato "A" al Rep. n. 42000/22595

STATUTO DELLA

"ASSOCIAZIONE LUCIANO GATTINONI

- Scienza e Arte per l'Uomo - E.T.S."

**Articolo 1 - Costituzione, denominazione e
normativa applicabili**

1.1. Ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita, in forma di associazione non riconosciuta la

"ASSOCIAZIONE LUCIANO GATTINONI

- Scienza e Arte per l'Uomo - E.T.S.".

1.2. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").

1.3. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.

1.4. L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2 - Sede Sociale

2.1. L'Associazione ha sede in Milano.

2.2. Il trasferimento dell'indirizzo della sede sociale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria.

2.3. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere sedi secondarie, unità locali, agenzie e rappresentanze anche all'estero.

Articolo 3 - Scopi dell'Associazione

3.1. Scopi dell'Associazione sono:

- **valorizzare** il patrimonio scientifico e musicale trasmessoci da Luciano e Federica Gattinoni;

- **dare supporto** e aiuto al progresso delle scienze e dell'arte musicale, e alle persone che se ne occupano, in particolare ai giovani utilizzando ogni modalità di intervento operativo, organizzativo, economico e di formazione e aggiornamento, ad esempio con finanziamenti, borse di studio, supporto tecnico e organizzativo, realizzando convegni, rassegne, premi, manifestazioni ed eventi.

3.2. Più in particolare:

(a) - nel campo scientifico:

- **promuovere** lo sviluppo della ricerca traslazionale, della fisiopatologia applicata e dell'educazione avanzata in terapia intensiva, favorendo la collaborazione tra clinici, ricercatori e istituzioni scientifiche;

- **supportare** la ricerca scientifica e clinica con particolare attenzione agli aspetti fisiopatologici che riguardano il malato di terapia intensiva, sia nell'ambito pre-clinico (studi sperimentali) sia nell'ambito clinico (clinical trial);

- **promuovere** momenti di educazione aperti sia ai soci che a

membri esterni, e di istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- **organizzare** attività culturali o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura scientifica e non e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

b)-nel campo musicale:

- **dimostrare**, anche tramite la storia ultrasessantennale del quartetto vocale Mnogaja Leta, di cui Luciano è stato ispiratore e componente fondamentale, come l'Unione tra la Scienza e l'arte, in particolare la musica, possano convivere nello stesso individuo e in un'unica associazione, si alimentino a vicenda e il loro mix funga da potente amplificatore della qualità e del valore di ognuna di esse;

- **generare**, nelle nuove generazioni, l'interesse per la polifonia e in particolare la musica corale intesa come l'insieme delle discipline artistiche (composizione, esecuzione, direzione) che riguardano lo "strumento musicale" che si chiama "Coro": in particolare l'interesse per il canto popolare sia esso pensato e scritto per il popolo "popular music" sia proveniente dal popolo "musica folk" e anche la "musica colta";

- **valorizzare** Gruppi corali e polifonici esistenti;

- **favorire** la costituzione e crescita di nuovi Gruppi Corali e polifonici, anche con percorsi specifici di accompagnamento;

- **affiancare** alla musica polifonica e corale altre discipline musicali;

- **progettare e realizzare** anche con il contributo di terzi tutte quelle iniziative che sono finalizzate a supportare i precedenti punti.

3.3. Nel perseguire gli scopi sociali sopradescritti l'Associazione e i suoi Associati assicurano che vi sia sempre un equilibrio di impegno sia di tempo sia economico-finanziario tra quelli relativi al campo scientifico e quelli relativi al campo musicale.

3.4. L'Associazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

3.5. L'Associazione potrà avvalersi di ogni strumento atto a sensibilizzare su tali scopi l'opinione pubblica nonché a interloquire con le pubbliche Istituzioni.

3.6. Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

3.7. In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale; tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS.

Articolo 4 - Competenza territoriale e affiliazioni

4.1. L'Associazione può svolgere la propria attività in tutto il territorio nazionale e all'estero.

4.2. Per il raggiungimento delle finalità statutarie, l'Associazione può collaborare, aderire, affiliarsi o consorziarsi a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti; può inoltre favorire la nascita e lo sviluppo di enti e gruppi anche esteri che, anche per singoli settori, si propongono scopi analoghi al proprio, favorendone l'attività, collaborando con essi tramite opportuni collegamenti e anche favorendo la loro affiliazione all'Associazione.

Articolo 5 - Durata

5.1. L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2100.

Articolo 6 - Definizione di Associato

6.1. Sono membri dell'Associazione (d'ora innanzi, lo "Associato" o, al plurale, gli "Associati") i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

6.2. Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie:

a) **Associati Fondatori**, i quali sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;

b) **Associati Onorari**, i quali sono i soggetti ammessi quali membri dell'Associazione in ragione delle loro caratteristiche, delle loro qualità, dei loro comportamenti; non sono tenuti al versamento di alcuna quota associativa e non hanno diritto di voto;

c) **Associati Ordinari**, i quali sono i membri dell'Associazione diversi dai precedenti;

precisandosi che quando, nello Statuto, si menzionano gli Associati, senz'altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli Associati Fondatori e Ordinari.

6.3. La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'Associato (o altre cause di cessazione previste dalla Normativa Applicabile).

Art. 7 - Diritti degli Associati

7.1. Il presente Statuto si ispira ai più ampi principi di democrazia interna e pertanto tutti gli Associati hanno diritto di voto per tutto quanto la Normativa Applicabile e lo Statuto fa rientrare nelle prerogative dell'Assemblea degli Associati.

7.2. Gli Associati Fondatori e Ordinari hanno diritto di accedere alle cariche sociali senza alcuna limitazione, e hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalla Normativa Applicabile e dal presente statuto.

7.3. L'Associato che svolge attività non professionali per l'associazione non può essere retribuito, ma ha diritto al rim-

borso delle eventuali spese sostenute per l'attività prestata.

7.4. Gli Associati Fondatori e Ordinari hanno diritto all'accesso ai documenti, alle delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

Art.8 - Doveri degli Associati

8.1. Gli Associati svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

8.2. Il comportamento dell'Associato nei confronti degli altri aderenti e all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà e attuato con correttezza, onestà, buona fede, trasparenza, probità e rigore morale nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche decise dal Consiglio Direttivo.

Articolo 9 - Pluralità degli Associati

9.1. L'Associazione presuppone la pluralità degli Associati e, pertanto, il non temporaneo venir meno della pluralità degli Associati è da considerare come una fattispecie di scioglimento dell'Associazione.

Articolo 10 - Ammissione degli Associati

10.1. L'assunzione della qualità di Associato consegue all'accoglimento della domanda di ammissione (d'ora innanzi, la "Domanda") proposta dal soggetto che, presentandola, dichiara di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi - in caso di ammissione - a osservare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione nonché la Normativa Applicabile.

10.2. L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della Domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata.

10.3. Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla Domanda entro venti giorni dal suo ricevimento.

10.4. Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di venti giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla Domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende accettata.

10.5. In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.

10.6. Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della Domanda.

Articolo 11 - Recesso dell'Associato

11.1. Qualunque Associato, anche Onorario, può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato.

11.2. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.

11.3. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione.

Articolo 12 - Esclusione dell'Associato

12.1. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi, ivi compreso il mancato versamento della "Quota Annuale".

12.2. La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

12.3. La deliberazione di esclusione sospende i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'escluso.

Articolo 13 - Patrimonio iniziale

13.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione dell'Associazione nonché alla stessa pervenute, a qualsiasi titolo, nel corso della sua attività.

Articolo 14 - Entrate

14.1. L'Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

- a) il percepimento delle Quote Annuali associative;
- b) le donazioni e le disposizioni testamentarie;
- c) i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
- d) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione;
- e) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- f) ogni altra entrata conseguita dall'Associazione.

14.2. L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale; è comunque facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto.

Articolo 15 - Quota Iniziale e Quota Annuale

15.1. L'assunzione della qualità di Associato è subordinata al previo versamento all'Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota iniziale").

15.2. Ogni Associato è obbligato, per ciascun esercizio - successivo a quello in cui ha assunto la qualifica di Associato - nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al versamento all'Associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Annuale").

Articolo 16 - Divieto di distribuzione di utili

16.1. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e

altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 17 - Organi

17.1. Sono organi dell'Associazione (gli "Organi"):

- a) l'Assemblea degli Associati (la "Assemblea");
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo (il "Presidente") e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (il "Vice Presidente");
- d) il Tesoriere;
- e) l'Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);
- f) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea).

Articolo 18 - Competenze dell'Assemblea

18.1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

18.2. L'Assemblea inoltre:

- a) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- b) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo;
- c) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;
- d) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;
- e) delibera sulle modifiche dallo Statuto;
- f) approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione; in particolare, approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea;
- g) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;
- h) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Articolo 19 - Convocazione dell'Assemblea

19.1. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un sesto degli Associati o da almeno un terzo dei Consiglieri oppure dall'Organo di Controllo (se nominato).

19.2. L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori dalla sede, purché nel territorio italiano.

19.3. La Convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare; tra la prima e la seconda convocazione devono decorrere almeno

24 ore.

19.4. L'avviso di convocazione è spedito almeno dieci giorni prima dell'adunanza:

a) agli Associati:

- agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal Libro degli Associati;

- pubblicato sul sito internet dell'Associazione;

- esposto nelle sedi dell'Associazione e nei locali da essa gestiti;

b) ai Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo (se nominati), agli indirizzi di posta elettronica da essi dichiarati all'atto della loro nomina o successivamente.

19.5. L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo (se nominati).

Articolo 20 - Presidenza dell'Assemblea

20.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.

20.2. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario.

20.3. Il Presidente verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il Presidente dell'Assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

Articolo 21 - Deliberazione dell'Assemblea

21.1. L'Assemblea è validamente costituita:

a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà degli Associati;

b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengano.

21.2. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati che siano iscritti nel Libro degli Associati e in regola con il versamento della Quota Annuale.

21.3. Ogni Associato ha diritto a un voto.

21.4. Ogni Associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente dell'Associazione; il delegato non può ricevere più di cinque deleghe.

21.5. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti, in proprio o per delega.

21.6. Le deliberazioni aventi a oggetto le modificazioni dello Statuto, l'estinzione o lo scioglimento dell'Associazione sono

assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati presenti, tanto in prima che in seconda convocazione.

21.7. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati; in tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

21.8. È altresì espressamente attribuita all'organo amministrativo la facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

Articolo 22 - Competenze del Consiglio Direttivo

22.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione.

22.2. Al Consiglio Direttivo:

a) nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere dell'Associazione;

b) approva i regolamenti ritenuti utili per il buon funzionamento della Associazione;

c) definisce il programma annuale delle attività dell'Associazione;

d) esamina e delibera sulle domande di ammissione, sul recesso degli stessi e sull'esclusione degli Associati;

e) stabilisce l'ammontare della quota associativa annuale;

f) pubblica e diffonde informazioni varie sull'attività dell'Associazione;

g) attribuisce la qualifica di Associato onorario - ai sensi di quanto previsto all'art. 6.2. - a chi si sia particolarmente distinto circa le tematiche indicate nell'art. 3;

h) può istituire gruppi di lavoro a cui attribuire specifici compiti connessi alla attività dell'Associazione;

i) decide su tutte le questioni che interessano l'Associazione e gli Associati.

l) gestisce l'Associazione in ogni suo aspetto, secondo gli indirizzi delineati dell'Assemblea;

- m) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
- n) predisporre il progetto di bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- o) delibera in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune;
- p) svolge ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione.

22.4. Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Articolo 23 - Composizione del Consiglio Direttivo

23.1. Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell'Assemblea all'atto della sua nomina, da un minimo di cinque ad un massimo di quindici Consiglieri.

Articolo 24 - Gratuità dell'incarico

24.1. Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente e a Tesoriere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 25 - Durata della carica

25.1. Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

25.2. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

25.3. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo a cooptazione; il Consigliere cooptato dura in carica fino all'Assemblea più prossima, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato dalla carica dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

25.4. I Consiglieri sono rieleggibili.

Articolo 26 - Convocazione del Consiglio Direttivo

26.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con frequenza almeno trimestrale ed inoltre ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri o dall'Organo di Controllo (se nominato).

26.2. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

26.3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo (se nominati), almeno dieci giorni prima dell'adunanza; in caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

26.4. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo (se nominati).

Articolo 27 - Deliberazione del Consiglio Direttivo

27.1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi componenti.

27.2. L'adunanza è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.

27.3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

27.4. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

27.5. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 28 - Presidente e Vice Presidente

28.1. Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:

a) effettuare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;

b) convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;

c) rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio;

d) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.

28.2. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione; in tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

28.3. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni; il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 29 - Tesoriere

29.1. Il Tesoriere:

- a) cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;
- b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- c) predispone, dal punto di vista contabile, il progetto di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

Articolo 30 - Composizione dell'Organo di Controllo

30.1. L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la Carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

Articolo 31 - Durata in carica dell'Organo di Controllo

31.1. L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

31.2. I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

Articolo 32 - Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo

32.1. I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

32.2. Il Collegio dei Controllori è convocato dal suo Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

32.3. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

32.4. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza; in caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

32.5. Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

32.6. Il Collegio di Controllo è presieduto dal suo Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del collegio dei controllori più anziano d'età.

32.7. Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza di membri del Collegio dei Controllori.

32.8. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

32.9. Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di tratta-

mento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accettare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 33 - Compenso dell'Organo di Controllo

33.1. L'organo di controllo deve essere remunerato come previsto dai compensi dei professionisti nominati per tale incarico.

Articolo 34 - Esercizi associativi

34.1. L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il giorno 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 35 - Bilancio d'esercizio

35.1. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Articolo 36 - Devoluzione del patrimonio

36.1. In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

All'originale firmato:

Coppadoro Guido - Luca Maria Bettale - Mantovani Angelo -
Andrea Thomas Beniamino Gambetti - Danilo Vesco - Alessandro
Ledda - Laura Froner - Paola Zanolini - Stefano Vaia - Davide
Alberto Chiumello - Pietro Arcagni - Maurizio Mauri - Alberto
Fortunato Contri - Francesco Morabito - Novella Francesca
Chapperon - Vergani Giovanni Luigi - Gianmario Giagnoni -
Giovanni Marchisio - Giamberto Cuzzolin - Tommaso Quattrin -
Pierangelo Manelli - Anna Maria Ausilia Rastelli - Barbero
Alberto Giovanni - Luigi Silvio Emilio Monti - Bruno Zanolini -
Valentina Giagnoni - Giovanni Mauri - Alberto Vigevani -
Gaetano Iapichino - Maurizio Rugginenti - Anna Mauri - Edoardo
Michele Majno - Nadia Cresciani Ermagora - Andrea Vigevani -
Luca Brazzi - Riccardo Vigorè - Marina Valmaggi - Tommaso
Giagnoni - Massimo Linares (L.S.)